



**DISCIPLINARE DI GARA**  
**PROCEDURA APERTA MEDIANTE RICORSO**  
**ALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT**  
**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**  
**DELLA GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI “MONSIGNOR**  
**SERCI ” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ**  
**VANTAGGIOSA” CIG B1688BB36F**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Nuraminis, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento avente ad oggetto la concessione della struttura residenziale per anziani di proprietà del Comune di Nuraminis , come meglio specificato nel capitolato d’oneri.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina di indizione della gara n° 71 del 24/04/2024. La gara sarà espletata mediante procedura aperta con ricorso alla centrale regionale di committenza “Sardegna CAT”. Il criterio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del dlgs 36/2023

**ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Nuraminis– Area 1 Amministrativo Sociale – Ufficio Servizi Sociali

Indirizzo: Piazza Municipio – 09024 Nuraminis (SU)

Codice fiscale: **82002130928**

Telefono: 070 / 7574705

Sito web ufficiale: [www.comune.nuraminis.ca.it](http://www.comune.nuraminis.ca.it)

Posta elettronica certificata: [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

**ART. 2 CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

<b>CIG</b>	
<b>Categoria del servizio</b>	<b>AL 96 - SERVIZI SOCIALI</b>
<b>Numero di riferimento CPV</b>	<b>85311100-3 ( Servizi di assistenza sociale per persone anziane)</b>

**ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Comunità Alloggio per Anziani “ Monsignor Serci ” di Nuraminis , sita in Via Francesco Cossiga snc

#### ART.4 OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della presente procedura consiste nell'aggiudicazione di un contratto di concessione, ai sensi dell'art. 176 e ss del dlgs 36/2023, per la gestione di una struttura residenziale, Comunità Alloggio per anziani "Mosnignor Serci", di proprietà del Comune di Nuraminis, con capacità ricettiva complessiva di 32 posti, suddivisi in due moduli da 16 + 2 posti in emergenza.

Il valore della concessione, in conformità all'art. 179 D.lgs.36/2023, è pari all'utile ovvero

VALORE CONCESSORIO			
	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO X 9 ANNI
(IVA esclusa)	€ 1952,38 X 32 = 62.476,16 €	€ 749.713,92	€ 6.747.425,28
(IVA inclusa 5%)	€ 2050,00 X 32 = 65.600,00 €	€ 787.200,00	€ 7.084.800,00
Spese da quadro economico	€ 67.474,25 * incentivi art 45 del dlgs 36/2023		<b>Totale € 6.814.899,53 (ESCLUSA Iva)</b>

Il concessionario potrà in base alle proprie esigenze commerciali, apportare modifiche all'importo della retta utilizzata per il calcolo della presente concessione e inserita nel PEF.

Trattandosi di pubblico servizio, da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura nei termini e modalità stabiliti nel capitolato d'onere e secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara. Per far fronte agli oneri di gestione, pertanto, il concessionario farà affidamento sui proventi dell'attività svolta, derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia.

Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli ospiti il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati. Non costituisce alcun impegno per il Concedente la presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima, pertanto l'aggiudicatario si intende compensato con il corrispettivo che lo stesso ricava dalla gestione.

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale il **canone annuale di concessione**, stabilito dal PEF nell'importo di € **46.252,80 soggetto a rialzo**. Il canone relativo all'ultimo anno della concessione (nono anno) dovrà essere versato all'amministrazione anticipatamente ed entro l'annualità 2024 insieme a quello relativo all'anno dell'aggiudicazione.

Il termine per il versamento del canone di concessione annuale deve essere versato entro il I semestre dell'anno di riferimento (30 Giugno)

Nei casi di estrema urgenza e su iniziativa dell'Ufficio Servizi alla Persona e dell'Ufficio Tecnico comunale, la ditta potrà provvedere direttamente ad acquisti di attrezzature strumentazioni / arredi o piccoli interventi di manutenzione, previa autorizzazione, e tutti gli acquisti concorreranno ad aumentare il patrimonio della struttura e verranno inseriti nell'inventario della proprietà del Comune di Nuraminis. Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. si evidenzia che gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero (€ 0,00), in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi del concessionario in merito alla sicurezza del lavoro.

Gli incentivi ai sensi dell'art 45 del dlgs 36/2023 dovranno essere versati dalla Ditta entro il termine e nelle modalità richieste dal RUP. In particolare dovranno essere versate entro Dicembre dell'anno dell'aggiudicazione della concessione le somme relative agli incentivi per il RUP per la predisposizione del programma, la predisposizione degli atti di gara, la pubblicazione della gara e ogni altro onere richiesto. L'esecuzione e l'incentivo al DEC dovrà essere versato annualmente su richiesta scritta del RUP entro il mese di Giugno dell'anno in corso.

## **ART. 5 DURATA, OPZIONI E RINNOVI**

### **5.1 DURATA**

La concessione avrà durata di 9 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto o, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia disposto l'esecuzione anticipata, dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione.

### **5.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

La stazione appaltante si riserva di apportare le modifiche al contratto in corso di esecuzione per le clausole stabilite dall'art 120 del Dlgs 36/2023 e di effettuare un eventuale proroga tecnica, alle medesime condizioni, massimo di 6 (sei) mesi nei quali il concessionario è tenuto a garantire, su richiesta del Comune, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario, nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore.

## **ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI**

Alla concessione si applica l'art 120 del dlgs 36/2023. La disciplina della revisione dei prezzi, prevista dal DL.n.50/2022 convertita nella L.n.34/2022, non si applica in quanto la concessione non rientra nella casistica prevista dalla norma.

## **ART. 7 MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

L'appalto è finanziato con fondi del concessionario, derivante dai corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva per tutta la durata prevista.

## **ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di concessione gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l) dell'allegato I.1 e art 65 e 68 del codice dei contratti nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri abilitati dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria AL96 SERVIZI SOCIALI e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decretollegge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Sono ammessi inoltre:

- le cooperative sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'appalto e in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della Legge 381/91(per le cooperative con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Regionale Istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R n. 16/97. Per le altre l'iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato estero di appartenenza dell'Unione Europea);
- i soggetti configurabili come Associazioni di promozione sociale (iscritte nel corrispondente registro ex L. 383/2000) iscritte al Registro Regionale art. 12 L.R 23/2005;
- i soggetti configurabili come imprese sociali – art. 13 L.R. n. 23/2005;
- nonché gli Operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, ai quali si applica l'art. 65 e 68 del D.Lgs 36/2023

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio a pena di esclusione di tutte le offerte presentate ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamenti o consorzi. I consorzi di cui all'articolo 65 lettere b) D.Lgs 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

## **ART. 9 REQUISITI GENERALI**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art 94 del dlgs 36/2023.

Sono **esclusi** dalla partecipazione alla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione non automatica ai sensi dell'art 95 del codice degli appalti pubblici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Nuraminis , costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012

Per i raggruppamenti costituiscono causa di esclusione le clausole specificate all'interno dell'art 97 del Dlgs 36/2023

## **ART. 10 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Sono altresì inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **ART. 10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

(art.100, comma 1, lett.a) D.Lgs 36/2023

- a) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) In caso di cooperativa sociale: Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna SEZ A, o C – consorzi - previsto dall'art. 2 della L. R n. 16/1997) o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all'Unione Europea.
- c) In caso di Associazioni regolare iscrizione nel registro regionale delle associazioni (corrispondente registro ex L.N. n.383/2000) ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 23/2005.
- d) In caso di Associazioni, se trattasi di ONLUS, iscrizione all'anagrafe tributaria per la categoria corrispondente a quella del servizio.
- e) Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L. n. 383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005.
- f) I Soggetti configurabili come imprese sociali – art. 13 L.R. n. 23/2005.

## **ART. 10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato specifico medio annuo nella gestione di servizi socio assistenziali a carattere residenziale in favore di anziani per conto di pubbliche amministrazioni riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2021/2023) di almeno € **2.000.000,00** IVA inclusa. La comprova del requisito è fornita, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia . Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **ART. 10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) maturata esperienza, di almeno cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando per un importo totale di almeno la metà del valore stimato della concessione, nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto del presente bando. Si intende analoga e rilevante l'esperienza maturata nella gestione, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di concessione di strutture pubbliche e/o accreditate R.S.A., case di riposo, case-famiglia, case protette e/o servizi analoghi. Per gestione deve intendersi un'attività di impresa volta all'espletamento di servizi analoghi rispetto all'oggetto del presente bando, esercitata in forma autonoma o come capogruppo di raggruppamenti temporanei. L'esperienza di cui trattasi deve afferire alla gestione complessiva della struttura e non solo ad alcuni dei servizi erogati. La comprova del requisito, è fornita mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicato l'Ente appaltante, il servizio erogato ed il periodo di svolgimento del servizio.

- b) disporre di tutte le figure professionali in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

#### **ART.10.4 CERTIFICAZIONE DI QUALITA'**

A pena di esclusione, essere in possesso delle seguenti Certificazioni del Sistema di Qualità aziendale:

- a) UNI EN ISO 9001;
- b) UNI EN ISO 10881;
- c) SA8000;

Tale certificazione, in corso di validità, dovrà essere rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea. In caso di ATI o Consorzi la certificazione deve essere posseduta dalla azienda capofila o dal consorzio.

#### **ART 10.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 68 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ammissione di cui all'art.100 comma 1 lettera a (ordine generale) del codice dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

I requisiti di cui all'articolo 100 comma 1 lettera a dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- in caso di cooperative sociali il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna SEZ A, o C consorzi - previsto dall'art. 2 della L. R n. 16/1997) o all'iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all'Unione Europea deve essere posseduto da ciascuna delle cooperative sociali raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura almeno del 60% e da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 10%.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **raggruppamento non ancora costituito**:

- la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte del RTI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte del RTI con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate svolgerà;
- l'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- eventuale DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese

- partecipanti al raggruppamento;
- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica;
- patto di integrità debitamente sottoscritto.

Nel caso di **raggruppamento già costituito** dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stato costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo. Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa" lo statuto del Consorzio.

## **ART. 11 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art.104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta e deve contenere **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 e seguenti.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## ART. 12 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEL SERVIZIO

È fatto divieto al soggetto aggiudicatario di sub - concedere in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto da parte del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

In caso di infrazioni delle norme del capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà il soggetto aggiudicatario, con la conseguenza, inoltre, dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

## ART.13 GARANZIA PROVVISORIA

Considerata la delicatezza e la rilevanza del servizio nel contesto sociale di riferimento, si ritiene opportuno, richiedere la presentazione della garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta. Pertanto, l'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice pari al 2% del prezzo base dell'appalto dimezzata secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106 comma 2, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 106 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art.106 comma 6, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 106 anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria dovrà essere costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale presso Banco di Sardegna - Agenzia di Nuraminis, codice IBAN:  
IT 80N101586050000070077835
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp).

In caso di presentazione della cauzione provvisoria sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - di avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione

(es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **ART. 14 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo della struttura in cui verrà prestato il servizio in affidamento è **obbligatorio**.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata sia a mezzo pec all'indirizzo pec protocollo [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it) riportando i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo

La richiesta dovrà essere presentata **non oltre dieci giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante /procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b)** tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Nel caso in cui non vengano allegati la presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, si potrà sanare mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **ART. 15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta, a pena di esclusione, dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica sul portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it) **entro il giorno 10 Giugno 2024 alle ore 12:00** e dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s) del Dlgs n. 82/2005. Farà fede la data e l'ora registrate sul medesimo portale, quale attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta.

L'offerta e tutta la documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualora venissero prodotti e/o allegati in lingua diversa da quella italiana, questi dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le norme del Paese cui appartiene l'offerente, a cura e spese del concorrente.

Le offerte dovranno contenere la documentazione di seguito indicata:

**A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA all'interno del portale SardegnaCAT).**

**B – OFFERTA TECNICA (BUSTA TECNICA all'interno del portale SardegnaCAT )**

**C - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA all'interno del portale SardegnaCAT).**

## **A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ( BUSTA DI QUALIFICA )**

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata sul portale Sardegna CAT, in formato pdf sottoscritta con firma digitale. All'interno della busta di qualifica devono essere contenuti, pena l'esclusione della gara, i documenti di cui ai punti di seguito elencati (redatti in lingua italiana). Laddove è indicata l'obbligatorietà significa che la documentazione è da presentarsi a pena di esclusione; laddove è prevista la facoltà, la documentazione va presentata solo nel caso ricorrano le condizioni.

1	<p><b>(Obbligatorio)-Allegato A- Istanza di partecipazione</b> - (utilizzando l'apposito modulo allegato al bando) redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta, con firma nelle forme di legge, pena l'esclusione, contestualmente, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Nel caso di A.T.I. deve essere indicata, pena l'esclusione, la quota di partecipazione ed esecuzione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.</p>
2	<p><b>(Obbligatorio) – Allegato B- DGUE-</b> (Documento Gara Unico Europeo) Il DGUE, consiste in un'autodichiarazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico-professionale. Inoltre, nel DGUE, devono essere dichiarate le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione all'appalto. Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, il DGUE deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante. Si precisa che: <b>nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti</b>, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; <b>nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;</li><li>b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;</li><li>c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;</li></ul>

3	<b>(Obbligatoria) – Allegato E- Dichiarazione di sopralluogo</b> rilasciata dalla stazione appaltante. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore tecnico o da altro personale comunque facente parte dell'organico dell'impresa e munito di apposita delega redatta appositamente per la gara in oggetto, unitamente a documento di identità e alla visura camerale. In caso di RTI il sopralluogo potrà essere effettuato da uno solo dei soggetti che costituiscono il Raggruppamento.
4	<b>(Opzionale)- Allegato G- Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ausiliata (nel caso di avvalimento)</b> , da presentare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Si precisa, altresì, che dal contratto di avvalimento, deve emergere in modo chiaro, pena l'esclusione, quali siano i mezzi e le strutture, quale personale qualificato, quali tecniche operative, vengono messe a disposizione dalla impresa ausiliaria
5	<b>(Obbligatoria)- Garanzia provvisoria pari 2% dell'importo dell'appalto (dimezzata ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020)</b> costituita con le modalità su citate L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è <b>ridotto</b> secondo le misure e le normative riprese dal codice degli appalti. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
6	<b>(Obbligatoria)-Dichiarazione antimafia (allegato H)-</b> resa dal rappresentante legale di ogni impresa concorrente, ai sensi dell'art. 85 del Dlgs 159/201, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.
7	<b>(Obbligatoria)- Ricevuta pagamento a favore dell'ANAC</b> dell'importo di € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 2022 da allegare ai documenti di gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005” (art. 3, comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata con il soccorso istruttorio a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
8	<b>(Obbligatoria)- Dichiarazione</b> resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei requisiti di capacità tecnica e professionale- resa dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicato l'Ente appaltante, il servizio erogato ed il periodo di svolgimento del servizio (inserita all'interno dell'istanza di partecipazione)
9	<b>(Obbligatorio) – Capitolato d'oneri-</b> sottoscritto con firma digitale, per conoscenza ed accettazione delle condizioni in esso contenute, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE
10	<b>(Obbligatoria)- Certificazioni del Sistema di Qualità aziendale richieste dal disciplinare di gara.</b>

11	<b>(Obbligatorio) – Allegato C- - Patto Di Integrità</b> sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
12	<b>(Obbligatoria) – Allegato D - Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP-)</b> sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio. Nell'ipotesi di avvalimento l'Allegato D deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
13	<b>(Opzionale)-Mandato collettivo-</b> irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito, da presentarsi solo nel caso di consorzi, RTI, GEIE;
14	<p><b>(Opzionale)- ulteriore documentazione a pena di esclusione da parte dei Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:</b></p> <p><b>Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;</li> <li>-dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio</li> </ul> <p><b>Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.</li> </ul> <p><b>Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.</li> <li>-dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.</li> </ul> <p><b>Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;</li> <li>- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;</li> <li>- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:</b></p>

<p>-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;</p> <p>-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;</p> <p>-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;</p> <p><b>Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:</b></p> <p>-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;</p> <p><b>Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:</b></p> <p>-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;</p> <p>(o in alternativa)</p> <p>-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;</li> <li>✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;</li> <li>✓ le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.</li> </ul>
---

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

## **ART. 16 OFFERTA TECNICA**

L'elaborato progettuale, deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri in modo dettagliato ed esaustivo le modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio tecnico qualitativo, indicati nel presente disciplinare. L'allegato, in formato pdf e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dovrà essere

caricato nella BUSTA TECNICA sul portale Sardegna CAT. Dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel disciplinare e le proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune.

L'elaborato progettuale non dovrà superare 16 pagine dattiloscritte (formato A 4, carattere 12, stile di scrittura Arial, interlinea 1,5), escluso copertina e indice, dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei criteri e sub criteri indicati al punto 19.b.

Resta inteso che, in caso di difformità del progetto dalle prescrizioni contenute in questo articolo, la commissione giudicatrice procederà, per impossibilità di valutazione, all'attribuzione di punteggio pari a zero.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE.

## **ART. 17 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, compilata secondo l'allegato F, in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere caricata nella BUSTA ECONOMICA sul portale Sardegna CAT e, a pena di esclusione dovrà contenere i seguenti elementi:

1. il rialzo in percentuale offerto sull'importo a base di gara di € 46.252,80 da esprimersi in cifra assoluta e in lettera sul prezzo posto a base di gara;
2. i costi di sicurezza dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
3. i costi della manodopera dell'importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata.
4. In caso di contrasto tra le tre indicazioni (in percentuale, in cifre e in lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827).

Nella stessa dichiarazione il concorrente dovrà impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione della gara. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro. La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione e le giustificazioni di cui sopra devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

### **ART. 17.1 IMPOSTA DI BOLLO**

L'Agenzia delle Entrate con proprio interpello n. 906-101/2019 ha chiarito che in una procedura telematica di appalto di lavori/servizi, basata su una piattaforma e-procurement, l'imposta di bollo non si applica all'offerta economica. La domanda di partecipazione alla procedura (oppure una qualsiasi altra dichiarazione) deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione [la violazione delle disposizioni prescritte non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972)].

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo difforme rispetto a quanto previsto.

## **ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 101 del codice degli appalti pubblici;

### **Possono essere sanate le seguenti carenze:**

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti purchè aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara

La stazione appaltante può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato.

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per il soccorso istruttorio.

## **ART. 19 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **a) Criterio di aggiudicazione**

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui 108 comma 2 del dlgs 36/2023 pertanto l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice appositamente nominata sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, tenendo conto degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi per un totale di 100 punti, mentre il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

La commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato ed alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. Sarà, altresì, fondamentale per la valutazione delle stesse, che la ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti. Al fine di agevolare l'attribuzione del punteggio, le proposte dovranno essere indicate in ordine numerico in riferimento ai punti esplicitamente descritti nei seguenti criteri e sub criteri. Gli

argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

**b) Valutazione offerta tecnica (90/100)**

Il punteggio riservato all'**offerta tecnica** viene ripartito sulla base dei seguenti criteri con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI	INDICATORI	PUNTEGGIO MAX
<b>Rispondenza del progetto al contesto territoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analiticità e chiarezza dell'analisi territoriale</li> <li>- conoscenza del contesto socio-demografico-culturale del territorio</li> <li>- significatività e accuratezza dei dati a supporto dell'analisi</li> </ul>	5
<b>Organizzazione e gestione delle attività.</b> Rispondenza del progetto alle finalità e alle caratteristiche dei servizi come indicate dal capitolato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rilevazione bisogni di cura e assistenza.</b> Capacità di rispondere ai bisogni del contesto e flessibilità dell'organizzazione (<b>max 5 punti</b>)</li> <li>- <b>PAI</b> Predisposizione piano assistenziale individualizzato e coinvolgimento rete familiare (<b>max 5 punti</b>)</li> <li>- <b>Dotazione strumentale</b> (es. software gestionali e di rilevazione del lavoro), scheda utente ecc (<b>max 5 punti</b>)</li> <li>- <b>Schema giornata tipo per utente</b> (<b>max 5 punti</b>)</li> <li>- <b>Descrizione, qualitativa e quantitativa,</b> delle attrezzature e mezzi disponibili e funzionali all'erogazione del servizio, integrativi rispetto a quelli messi a disposizione dal Comune (<b>max 5 punti</b>)</li> <li>- <b>Servizi in favore degli ospiti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modalità di gestione e prenotazione esami e visite mediche a favore degli ospiti presso le strutture sanitarie locali;</li> <li>- ritiro esiti esami a favore degli ospiti;</li> <li>- trasporto degli ospiti presso le strutture sanitarie pubbliche per visite mediche ed esami clinici prescritti (<b>max 5 punti</b>)</li> </ul> </li> </ul>	30

CRITERI	INDICATORI	PUNTEGGIO MAX
<b>Organizzazione e gestione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Descrizione del gruppo di lavoro:</b> numero degli operatori, ruolo, qualifica professionale, monte orario e compiti per l'erogazione del servizio di cura e assistenza agli anziani: articolazione oraria giornaliera/settimanale/mensile, specificata per ogni operatore e turnazione (<b>max 10 punti</b>)</li> <li>- <b>Formazione:</b> programma di formazione del personale; chiarezza ed efficacia dei bisogni formativi degli operatori e percorso formativo dedicato, nonché specifica sul soggetto formatore, il numero di ore e gli obiettivi della formazione (<b>max 10 punti</b>)</li> <li>- <b>Supervisione:</b> modalità e organizzazione della supervisione agli operatori, efficacia del coordinamento tecnico (<b>max 10 punti</b>)</li> </ul>	30
<b>Sistema di valutazione.</b> Esposizione della metodologia da adottare per il controllo e la verifica della qualità del servizio e per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Indicatori:</b> accuratezza degli indicatori scelti per i diversi parametri di valutazione (<b>max 5 punti</b>);</li> <li>- <b>Sostenibilità:</b> del sistema di valutazione (economicità, facilità nel reperimento dei dati, significatività dei dati, frequenza e trasparenza della reportistica) (<b>max 5 punti</b>);</li> </ul>	10
<b>Interazione e integrazione con il territorio</b>	<b>Territorio:</b> chiarezza e concretezza delle modalità di interazione e integrazione con i servizi socio-sanitari e sociali territoriali presenti (indicazioni di enti ed istituzioni con cui si rapporta)	10
<b>Proposte migliorative e/o integrative che non incidono sull'importo della concessione e sui servizi</b>	Proposte di sviluppo e miglioramento dei servizi, capaci di apportare valore aggiuntivo/arricchimento dell'offerta in termini migliorativi rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato di gara, che consentano di conseguire sia il miglioramento nella qualità del servizio prestato, sia vantaggi sociali e/o tecnici, e/o economici il cui utilizzo non implichi oneri aggiuntivi.	5

### c) Valutazione offerta economica (10/100)

Relativamente all'offerta economica la Commissione attribuirà il punteggio massimo previsto (punteggio massimo 10 punti su 100) all'offerta economica con maggior rialzo. Il punteggio attribuito all'offerta economica è rappresentato dal rialzo sul canone di concessione annuale fissato a base di gara in € 46.252,80. Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente proporzione matematica:

$$P_i = P_{\max} * (\text{Val } i / \text{Val } \max)$$

$P_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$P_{\max}$  = coefficiente massimo

Val  $i$  = valore di risposta del concorrente  $i$ -esimo

Val  $\max$  = Valore di risposta massimo (più alto) tra quelli espressi tra i concorrenti

All'offerta pari al costo posto a base d'asta verrà assegnato il punteggio pari a zero.

Nel caso in cui più ditte ottengano il medesimo punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di ugual punteggio anche nell'offerta tecnica, si procederà ad estrazione.

### **ART. 20 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO**

Al fine di perseguire l'interesse pubblico all'esecuzione di un servizio di adeguata qualità è stabilita una clausola di sbarramento. Per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio di almeno 50 punti su un massimo attribuibile di 90. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporterà la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

### **ART. 21 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della busta amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche e del calcolo delle offerte anomale;

La Commissione giudicatrice dovrà informare il RUP in caso di attivazione di soccorso istruttorio o calcolo offerte anomale.

### **ART. 23 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta di gara, di apertura delle buste pervenute e di esame della documentazione amministrativa avrà luogo presso la sede del Comune di Nuraminis nella data e nell'orario che verranno indicati mediante la funzionalità di messaggista della piattaforma Sardegna CAT e sul sito istituzionale del Comune dalla Commissione di gara nominata con apposito atto.

La procedura, informatizzata, si terrà mediante accesso alla piattaforma SardegnaCAT. Trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni di apertura delle offerte - nonché la presenza delle medesime e i documenti in essa inseriti - sono completamente tracciate dal sistema.

È in facoltà del Presidente di gara, in applicazione del "principio generale di continuità della gara" e del "principio di economicità/celerità dell'azione amministrativa" riunire tutte le operazioni di gara nella prima seduta (valutazione offerta tecnica e apertura offerta economica) qualora il numero delle offerte pervenute gli consenta di concludere le operazioni stesse nella prima seduta in questione. In tal caso, il Presidente di gara non è tenuto a dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli stessi opportunamente edotti di tale eventualità secondo le previsioni di quanto sopra. Nel caso in cui i lavori non si concludano nella seduta sopra indicata, proseguiranno nei giorni successivi, in date e orari fissati dalla Commissione comunicati o tramite pec a tutti i partecipanti all'indirizzo indicato da

ciascun concorrente o tramite il sistema di messaggistica della piattaforma Sardegna CAT.

#### **ART. 24 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta pubblica, la Commissione di gara per il tramite dell'accesso a nome del RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione insieme al RUP attiva la procedura di soccorso istruttorio;

- a) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà ad avviare le fasi successive di competenza, in una o più sedute riservate.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.464 del 27 luglio 2022.

#### **ART. 25 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate, ai concorrenti ammessi, tramite il sistema di messaggistica della piattaforma Sardegna CAT. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma mediante l'elaborazione di un verbale. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di rito:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritti precedentemente e successivamente all'individuazione della graduatoria finale. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia insieme alla commissione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà alla comunicazione - i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle due buste;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **ART. 26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale. Si procede a verificare la prima migliore offerta anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **ART. 27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 110, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del e del rispetto dei criteri di selezione L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C;
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta
- c) verificare, il rispetto dei minimi salariali retributivi

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 17, comma 5, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima

delle suddette comunicazioni di aggiudicazione ed entro i 60 giorni dalla stessa. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Dlgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.53 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Nuraminis entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

#### **ART.27.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nella misura del 5% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale, nei modi previsti dall'art. 53 del codice degli appalti, avente una validità temporale pari almeno alla durata del contratto.

La stessa dovrà essere:

- a) prodotta in sede di stipula contrattuale;
- b) essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell'eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 28 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Per l'utilizzo del sistema da parte delle Stazioni appaltanti è necessario che ciascun operatore economico sia iscritto al sito dell'ANAC. Le indicazioni operative per la iscrizione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito dell'ANAC cui si fa espresso rinvio.

## **ART. 29 RICHIESTA CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo pec all'indirizzo protocollo.nuraminis@legalmail.it o mediante il sistema di messaggistica all'interno del portale Sardegna Cat entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile nonché eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul portale Sardegna Cat. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **ART. 31 COMUNICAZIONI**

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni .

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato in sede di istanza di partecipazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **ART.32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **ART. 34 PUBBLICITÀ**

Al fine di garantirne la massima diffusione, nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di gara viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, e sulla piattaforma ANAC (BDNCP) L'intera documentazione di gara è disponibile sul sito web del Comune di Nuraminis all'indirizzo [www.comunenuraminis.ca.it](http://www.comunenuraminis.ca.it) – Albo pretorio.

### **ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI**

Alla presente gara si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la materia di concessione dei servizi pubblici, alle norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.

Il Responsabile dell'area  
Dott.ssa Monica Frau